

Privacy: l'esonero dall'obbligo di informativa e i centri di elaborazione dati

## ***PRIVACY: L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI INFORMATIVA E I CENTRI DI ELABORAZIONE DATI***

### ***Sommario***

- ***Informativa fornita successivamente alla raccolta quando i dati non sono raccolti presso l'interessato: la legislazione e i chiarimenti del Garante.***
- ***Esonero dall'informativa: la valutazione concreta della sproporzione e dell'impossibilità.***
- ***Conclusioni: l'applicabilità dell'art. 10 comma 4 ai centri di elaborazione dati.***

### ***Informativa fornita successivamente alla raccolta quando i dati non sono raccolti presso l'interessato: la legislazione e i chiarimenti del Garante.***

L'esonero dall'obbligo di fornire l'informativa agli interessati relativamente ai dati raccolti presso terzi è disciplinata dall'art. 10 quarto comma della L. 675/1996.

Tale previsione ha originato numerose richieste di chiarimenti all'Autorità Garante (in particolare risposte/quesiti 26 novembre 1998) per la protezione dei dati personali da parte di enti pubblici e privati. I trattamenti per i quali maggiormente si è richiesto un intervento chiarificatore del Garante riguardano i dati raccolti da professionisti, centri di elaborazione dati, associazioni che curano, per conto di imprese, la registrazione e l'elaborazione dei dati a fini di tenuta della contabilità e dell'adempimento di obblighi fiscali e retributivi.

La legge 675/1996 disciplina diversamente l'informativa resa al momento della raccolta dei dati (all'interessato o alla diversa persona che fornisce i dati: art. 10, comma 1) e l'informativa che deve essere invece fornita successivamente alla raccolta quando i dati non sono raccolti presso l'interessato (art. 10, comma 3).

L'art. 10 comma 3 prevede come norma generale che quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 sia data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

I titolari di un trattamento di dati personali possono chiedere al Garante di essere esonerati dall'obbligo di informare gli interessati circa l'esistenza e le principali caratteristiche del trattamento, qualora ricorrano determinate circostanze indicate tassativamente (art. 10, comma 4).

Questa opportunità riguarda solo i casi in cui i dati non sono raccolti presso l'interessato, quindi i casi nei quali l'interessato deve ricevere l'informativa al momento della registrazione dei dati o, al

Privacy: l'esonero dall'obbligo di informativa e i centri di elaborazione dati

più tardi, della prima comunicazione a terzi (art. 10, comma 3). Non è necessario informare l'interessato, né chiedere l'esonero quando:

- i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- il trattamento è connesso allo svolgimento delle "investigazioni difensive" in materia penale (art. 38 norme di attuazione del c.p.p.) o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria (a meno che il trattamento si protragga per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità o sia svolto per ulteriori scopi).

Qualora il trattamento rientri in una di queste due ipotesi non occorre fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, né è necessario presentare al Garante una richiesta di esonero ex comma 4.

Le eccezioni (come pure la richiesta di esonero) non riguardano, invece, i casi in cui i dati siano forniti direttamente dall'interessato o (a prescindere dalle modalità della loro raccolta) possano essere trattati solo in presenza del consenso, consenso che può ritenersi prestato validamente solo se l'interessato ha ricevuto una previa ed idonea informativa: art. 11, comma 3.

#### ***Esonero dall'informativa: la valutazione concreta della sproporzione e dell'impossibilità.***

I presupposti per la richiesta di esonero sono indicati con chiarezza nell'art. 10 comma 4. Il Garante ha ritenuto opportuno chiarire l'esatto ambito applicativo di questa previsione.

Il titolare del trattamento dei dati può non fornire l'informativa per i dati raccolti presso soggetti diversi dall'interessato quando tale raccolta di dati comporti un impiego di mezzi che il Garante ritiene *manifestamente sproporzionati* rispetto al diritto dell'interessato di conoscere le principali caratteristiche del trattamento o quando l'informativa si rivela *impossibile*.

Innanzitutto, i profili della *sproporzione* e della *impossibilità* devono essere valutati in concreto, con particolare riguardo alla

- *Speciale natura delle finalità perseguite o dei dati trattati*
- *Complesse modalità di realizzazione dell'adempimento*
- *Ingente numero degli interessati*
- *Attività necessarie per rintracciarli*
- *Data di raccolta delle informazioni*
- *Particolare onerosità dei costi da sostenere*

Il titolare del trattamento dati che chiede l'esonero deve comprovare con precisione al Garante le circostanze di cui sopra. E' altresì auspicata dal Garante un'indicazione per individuare modalità alternative di informativa diverse da quelle previste dalla legge: ad esempio avvisi pubblici o per pubblici proclami o annunci periodici sulla stampa nazionale o locale.

Sarà quindi possibile per alcuni titolari del trattamento perseguire in misura ragionevole le finalità proprie dell'informativa.

#### ***Conclusioni: l'applicabilità dell'art. 10 comma 4 ai centri di elaborazione dati***

In linea di principio, il Garante ritiene che, applicando i principi sopra esposti, non possano chiedere l'esonero dall'obbligo di informativa i centri elaborazione dati gestiti da società di consulenza informatica, professionisti, associazioni ed altri organismi che elaborano per conto terzi dati inerenti a clienti, fornitori e dipendenti di terzi, a fini di gestione amministrativa e contabile.

## Privacy: l'esonero dall'obbligo di informativa e i centri di elaborazione dati

L'ambito di applicazione è sicuramente quello dell'art. 10, comma 4, in quanto il centro elaborazione dati acquisisce le informazioni non dai diretti interessati, ma dalla società che gli ha affidato il trattamento dei dati dei propri clienti, fornitori e dipendenti.

Tuttavia, prima di ricorrere ai meccanismi previsti dall'art. 10, comma 4, occorre verificare attentamente se l'originario titolare del trattamento, al momento della raccolta dei dati, ha o non ha già fornito agli interessati un'informativa adeguata anche per quanto riguarda i trattamenti svolti dal centro elaborazione dati.

Il titolare deve infatti informare l'interessato che i dati possono essere comunicati ad un terzo preposto in conformità alla legge, ad elaborazioni per l'adempimento degli obblighi contabili, fiscali, retributivi, previdenziali e assistenziali. Inoltre, il titolare deve specificare se il terzo svolge le predette elaborazioni nella veste di responsabile del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996) oppure come autonomo titolare che effettua un distinto trattamento di dati.

Se il centro elaborazione dati viene designato come responsabile (art. 10, comma 1, lett. f)), viene meno la necessità di dover successivamente comunicare all'interessato ulteriori informazioni per il trattamento svolto dalla predetta struttura.

Se invece il centro elaborazione dati tratterà i dati in completa autonomia, l'originario titolare del trattamento deve fornire agli interessati una precisa indicazione sull'ambito di comunicazione dei dati e sui soggetti destinatari (art. 10, comma 1, lett. d)).

Soltanto nei casi in cui non sia possibile o risulti estremamente difficile procedere nei modi indicati, il centro di elaborazione dati dovrebbe fornire agli interessati una distinta informativa o valutare la possibilità di attivare la procedura per la richiesta di esonero, tenendo presente che tale disposizione fa salvo il caso dei trattamenti effettuati in base ad un obbligo normativo.

### **Articolo 10**

#### **(Informazioni rese al momento della raccolta)**

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o (1) per iscritto circa:

- (a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- (c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- (d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (e) i diritti di cui all'articolo 13;
- (f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.